



Seoul / Taipei 29/30 sett. 1/2 ott. 2014

## INCONTRI B2B COREA DEL SUD - TAIWAN WORKSHOP e B2B

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane prevede la realizzazione di due *Workshop* finalizzati alla promozione del *Made in Italy* agroalimentare che si terranno a **Seoul il 29-30 settembre 2014** e a **Taipei l'1-2 ottobre 2014**.

### PERCHE' PARTECIPARE

La **Corea del Sud** rappresenta la 4<sup>a</sup> potenza economica dell'Asia dopo Giappone, Cina e India e nel 2010 è divenuta il 6° produttore mondiale superando l'Italia, scivoltata dal 5° al 7° posto. Nel 2013 le importazioni coreane dei principali prodotti agroalimentari (olio d'oliva, pomodori, caffè, pasta, formaggi e cioccolato) sono aumentate del 10% rispetto al 2012, raggiungendo il valore di 1 mld di USD mentre quelle dall'Italia sono salite del 14,5% con una quota sul totale import del 10,4% e un valore di 104 milioni USD.

**Taiwan** è una delle economie più sviluppate in Asia. Il potere di acquisto reale è superiore a quello del Giappone. Nel corso della crescente prosperità e occidentalizzazione della società taiwanese, le abitudini alimentari dei consumatori si sono orientate verso cibo sano e di origine sicura, ciò che l'industria locale non ha spesso saputo assicurare. Taiwan costituisce un mercato sul quale testare i prodotti che si vogliono esportare poi in Cina ed il Paese apre le porte al mercato cinese.



### AGROINDUSTRIA

Luogo:  
Seoul / Taipei

Data Evento:  
29/30 sett. 1/2 ott. 2014

Scadenza Adesioni:  
24 marzo 2014

Data Pubblicazione:  
25 febbraio 2014

Siti Utili:  
[www.ice.gov.it](http://www.ice.gov.it)  
[www.ice.gov.it/paesi/asia...](http://www.ice.gov.it/paesi/asia...)  
[www.ice.gov.it/paesi/asia...](http://www.ice.gov.it/paesi/asia...)

# INCONTRI B2B COREA DEL SUD - TAIWAN

Seoul / Taipei

## [ Offerta ICE-Agenzia ]

La quota di partecipazione per entrambe le tappe **Seoul e Taipei** include:

### **Giorno 1 - Seoul, 29 settembre / Taipei, 1 ottobre**

- **matina:** partecipazione al Workshop di presentazione del mercato con approfondimenti sulla normativa locale, etichettature, opportunità commerciali;
- **pomeriggio:** incontri B2B con importatori, buyer e distributori locali;
- **sera:** partecipazione al *networking dinner* con importatori, buyer e distributori con un menù predisposto dallo chef impiegando, ove possibile, i prodotti delle aziende italiane partecipanti;

### **Giorno 2 - Seoul, 30 settembre / Taipei, 2 ottobre**

- **matina:** tour dei principali canali di distribuzione per i prodotti alimentari, con bus organizzato da ICE-Agenzia e con l'accompagnamento del Trade Analyst;
- **pomeriggio:** trasferimento all'aeroporto per volo diretto a Taipei (per la sola tappa di Seoul).

L'evento a Taipei sarà strutturato secondo il medesimo programma.

### **Sono previste le seguenti azioni di comunicazione:**

- *brochure* delle aziende partecipanti che sarà inviata in formato elettronico alla mailing list degli operatori del settore degli Uffici ICE-Agenzia di Seoul e Taipei (importatori, ristoranti, *retailers* e *buyers*);
- attività di *networking* e campagna pubblicitaria dell'evento presso le testate specializzate locali.

Ogni azienda avrà a disposizione:

- 1 tavolo attrezzato con tovaglia, cartello con nominativo dell'azienda, piatti, posate, bicchieri, tovaglioli e pane;
- interpreti ad uso non esclusivo si alterneranno nel prestare assistenza alle aziende in sala. Eventuali interpreti specializzati potranno essere richiesti, a pagamento, agli Uffici ICE-Agenzia in loco.

### **SPESE AGGIUNTIVE A CARICO DELLE AZIENDE**

Sono a carico delle aziende partecipanti le spese per la spedizione del campionario espositivo e di sdoganamento, oltre al viaggio ed al soggiorno di un proprio rappresentante.

Alle aziende partecipanti verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate sulle modalità di spedizione della campionatura, nonché ulteriori istruzioni circa eventuali permessi da richiedere o certificati da produrre ed altre informazioni utili.

### **CONTATTI**

#### **ICE-AGENZIA ROMA**

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane  
Via Liszt 21 - 00144 Roma

#### **Agroalimentare e Vini**

**Dirigente:** Roberio Lovato  
**Riferimenti:**  
Alessandra Ferri  
Fabio Costantini  
Tel. 06 5992 6532 - 06 5992 9503 Fax. 06 89280323

[agroindustria@ice.it](mailto:agroindustria@ice.it)

#### **Ufficio ICE-Agenzia Taipei**

ITALIAN TRADE SECTION  
ITALIAN ECONOMIC, TRADE AND  
CULTURAL PROMOTION OFFICE SUITE  
1912, 19F, INTERNATIONAL TRADE  
BLDG.  
333 SEC., 1, KEELUNG ROAD  
11012 TAIPEI - TAIWAN  
[taipei@ice.it](mailto:taipei@ice.it)

Tel. (008862) 27251542 Fax. 27576274

#### **Ufficio ICE-Agenzia Seoul**

ITALIAN TRADE COMMISSION  
12F, LEEMA BLDG, 42  
JONGNO-1GIL JONGNO-GU  
110-755 SEOUL - REPUBLIC OF KOREA  
[seoul@ice.it](mailto:seoul@ice.it)

Tel. (00822) 7790811 Fax. 7572927

# INCONTRI B2B COREA DEL SUD - TAIWAN

Seoul / Taipei

## Quote di partecipazione

Seoul (29-30 settembre 2014)

€ 1.000,00 + IVA

Taipei (1-2 ottobre 2014)

€ 1.000,00 + IVA

Seoul e Taipei + Kuala Lumpur e Singapore \*€ 3.000,00 + IVA

\* Per aderire agli incontri B2B di Kuala Lumpur e Singapore (23 - 26 settembre 2014), si rimanda alla Circolare Informativa trasmessa contestualmente alla presente.

Per la partecipazione l'azienda dovrà far pervenire la scheda di adesione (allegata alla presente) compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, corredata di timbro, al numero fax 06 8928 0323 entro e non oltre il 24 marzo 2014 o all'indirizzo e-mail [agroindustria@ice.it](mailto:agroindustria@ice.it).

## SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

**Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi. L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.**

Ricordiamo che in occasione del Workshop è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un suo delegato in grado di condurre trattative commerciali.

Per tutto quanto fin qui non disciplinato si rinvia al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia.

## DICHIARAZIONE DI INTENTO

Gli operatori che acquisiscono lo status di "esportatori abituali", a norma dell'art. 8, comma 2 DPR 639/72 in materia di IVA, possono acquistare o importare nell'anno o nel periodo di riferimento beni e servizi senza il pagamento dell'IVA entro un dato limite (plateau). Per usufruire di tale regime i clienti dell'Agenzia dovranno inviare eventuale Dichiarazione di Intento, debitamente compilata su apposito Modello Ministeriale intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004). Tale Dichiarazione dovrà essere anticipata via fax al n. 06/89280345 e trasmessa contestualmente al ricevimento della presente lettera, all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [amministrazione@pec.ice.it](mailto:amministrazione@pec.ice.it) In alternativa, sarà possibile l'invio della Dichiarazione di Intento per raccomandata postale indirizzata all'Ufficio Amministrazione, Contabilità e Bilancio - Fiscale. La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento comporterà l'impossibilità di avvaltersene successivamente all'emissione della fattura.

## INFO AGGIUNTIVE

Per la COREA DEL SUD la promozione è rivolta ai seguenti prodotti: pasta, conserve di pomodoro, cioccolato, formaggio, olio (d'oliva o di sansa) di esclusiva origine italiana. Sono esclusi dalla promozione il vino, le bevande alcoliche e le acque minerali.

Per TAIWAN la promozione è rivolta ai seguenti prodotti: olio, aceto, pasta, conserve di verdure, biscotti, dolci, formaggi stagionati e altri prodotti confezionati di esclusiva origine italiana. Sono esclusi dalla promozione il vino e le bevande alcoliche.

**COREA DEL SUD:** segnaliamo il **DIVIETO DI IMPORTAZIONE** di frutta e verdura fresca, ad eccezione dei kiwi che però devono provenire da aziende registrate presso il MIPAF. Ricordiamo che i prodotti trasformati a base di maiale ammessi per l'importazione in Corea del Sud dall'Italia sono solo mortadella, prosciutto cotto, zampone, cotechino e prosciutto crudo prodotti dalle aziende italiane autorizzate dal governo coreano. Per l'esportazione di tali carni è necessario il "certificato sanitario per l'esportazione dall'Italia in Corea del Sud di prodotti a base di carne suina".

**TAIWAN:** VIETATA L'IMPORTAZIONE di carni e derivati dall'Italia e di prodotti ortofruttilicoli ad esclusione del kiwi.

**ESPORTATORI ABITUALI** - (vedi nota a lato)

**PAGAMENTI:** Il versamento delle quote di partecipazione dovrà avvenire in una unica soluzione secondo le modalità indicate nella fattura che sarà emessa successivamente all'invio alle aziende della comunicazione di ammissione all'evento.

In caso di ritardato pagamento gli interessi legali di mora saranno addebitati a norma del decreto legislativo n. 192 del 09 novembre 2012.





ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese Italiane

## **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. Lgs. N. 196/2003**

I Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento della nostra attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del Suo prodotto e/o servizio all'estero come previsto dall'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11, e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell'ICE.

I Suoi dati personali confluiti nella BDC potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dall'ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc, ed utilizzati per rilevare la *customer satisfaction* ed altri sondaggi attinenti l'attività dell'ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati per adempiere a specifici obblighi di legge.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto, l'eventuale rifiuto a fornire tali informazioni non consentirà l'erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirLe un servizio maggiormente personalizzato.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al titolare del trattamento: ICE, Via Liszt 21 00144 Roma o al responsabile del trattamento presso il Coordinamento dei Servizi di Promozione del Sistema Italia della stessa Sede di Roma.

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione

**ART. 1. PREMESSA.** Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia Istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

**ART. 2. PARTECIPAZIONE.** Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso la CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## **ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI**

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalle circolari/informativa.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "comande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente complete e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificcate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalle circolari, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

Tali clausole sono applicabili dall'ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

**ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.** La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata al mq. o al "modulo" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione"

L'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

**ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO.** Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

**ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA**  
L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

**ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI** Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. In tale fattura sono riportate la somma dovuta, il modo ed il termine di pagamento. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'ICE-Agenzia, l'ICE-Agenzia stessa, provvederà, entro 60 gg. dalla data di comunicazione, al solo rimborso di quanto versato dall'azienda senza null'altro a pretendere dall'azienda stessa.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione.

Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

**ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE-AGENZIA** Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro furti trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## **ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco

potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/rissegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenze di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

**ART. 10. AREASTAND NON ALLESTITI** Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria areastand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

**ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO**  
L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimpballaggio del campionario prima del termine previsto dalle circolari/ o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

**ART. 12. RINUNCE** L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nelle circolari/informativae, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché della ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altre aziende, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

**ART. 13. RECLAMI** Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti/arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accelerazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia

presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

#### **ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'**

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

#### **ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

**ART. 16. ASSICURAZIONE** La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

**ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI.** Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

**ART. 18. PERSONALE PER LO STAND.** L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

**ART. 19. FORO COMPETENTE.** Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data \_\_\_\_\_

Firma e timbro del Legale Rappresentante